SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1994.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1993 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

94A5842

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1994.

Proroga dei termini utili ai fini della stipula di convenzioni con alcune regioni per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visti i propri decreti 1° aprile 1994, recanti approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;

Considerato che il termine utile ai fini della stipula delle convenzioni viene a scadere l'8 settembre 1994;

Ritenuto che durante il periodo estivo è stato oltremodo difficile il necessario contatto con i vari uffici competenti a rilasciare le documentazioni propedeutiche alla stipula degli atti convenzionali;

Ritenuto, pertanto, che non appare possibile penalizzare i soggetti concessionari nella predisposizione della documentazione utile ai fini della stipula dello strumento convenzionale;

Viste le note in tal senso della regione Abruzzo, Basilicata, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Umbria e Veneto;

Considerato che le motivazioni addotte dalle regioni appaiono apprezzabili in quanto il termine dell'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non sussistano ragioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Considerato che la situazione *de qua* interessa la generalità dei cittadini per cui appare opportuno garantire una uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui ai decreti 1° aprile 1994 indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 settembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

94A5883

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 novembre 1993.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento delle docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1986, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;

Sentita l'Associazione italiana traduttori e interpreti;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella IX-*bis* del medesimo, la tabella IX-*ter*, relativa al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario per traduttori e interpreti.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero e la scuola di alti studi islamici possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario per traduttori e interpreti.

Dopo la tabella IX-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella IX-*ter*, relativa al diploma universitario per traduttori e interpreti.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140

ALLEGATO

TABELLA IX-*ter*

DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER TRADUTTORI E INTERPRETI

Art. 1 *(Istituzione e durata al corso di diploma).* — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni, ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1. Traduttori; 2. Interpreti; 3. Traduttori e interpreti.

Le facoltà possono orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;
corso di laurea in lingue e letterature orientali;
corso di laurea in lingue e civiltà orientali;
corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la fcoltà (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. La facoltà o la scuola potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà (o la scuola) indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o della scuola riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dai consigli di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 10-14.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 14 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 11-13. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 8 regola il caso degli stuenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte fra le seguenti:

lingua afgana;
lingua albanese;
lingua amarica;

lingua araba;

lingua armena;

lingua bantu;

lingua bengali;

lingua berbera;

lingua bulgara;

lingua catalana;

lingua ceco;

lingua cinese;

lingua copta;

lingua coreana;

lingua curda;

lingua danese;

lingua ebraica;

lingua francese;

lingua fiamminga;

lingua georgiana;

lingua giapponese;

lingua hausa;

lingua hindi;

lingua hiddish;

lingua indonesiana;

lingua inglese;

lingua iranica;

lingua khmer;

lingua irlandese;

lingua mongola;

lingua neogreca;

lingua norvegese;

lingua olandese;

lingua polacca;

lingua portoghese;

lingua rumena;

lingua russa;

lingua serbo-croata;

lingua slovacca;

lingua slovena;

lingua somala;

lingua spagnola;

lingua sudanese;

lingua svedese;

lingua swahili;

lingua tamil;

lingua tibetana;

lingua tedesca;

lingua thai;

lingua tigrina;

lingua turca;

lingua urdu;

lingua ucraina;

lingua ungherese;

lingua vietnamita;

lingue turche dell'Asia centrale.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculun* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 6 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 4.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o «stage» presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 8 *(Studenti stranieri)*. — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 9 *(Adempimenti)*. — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 10 *(Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti)*. — Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

Lingua italiana, due insegnamenti È obbligatoria una prova scritta.

Lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta.

Lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta.

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14, tre insegnamenti.

Art. 11 *(Indirizzo traduttori).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta.

Lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta.

Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento.

Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento.

Insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 12 *(Indirizzo interpreti).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1, un insegnamento.

Lingua straniera 2, un insegnamento.

Interpretazione consecutiva - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento.

Interpretazione simultanea - Lingua straniera 1 - Italiano, due insegnamenti.

Interpretazione consecutiva - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento.

Interpretazione simultanea - Lingua straniera 2 - Italiano, due insegnamenti.

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 13 *(Indirizzo traduttori e interpreti).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta.

Lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta.

Interpretazione simultanea - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento.

Interpretazione simultanea - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento.

Interpretazione consecutiva - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento.

Interpretazione consecutiva - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento.

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 14 *(Aree degli insegnamenti opzionali).*

1. FILOLOGICO-LETTERARIA:

linguistica generale;
linguistica applicata;
linguistica informatica;
teoria e storia della traduzione;
traduzione plurilingue;
scienze glotto-didattiche;
scienze filologiche;
scienze del linguaggio;
letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
teoria dell'interpretazione;
teoria della traduzione;
linguaggi settoriali.

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. STORICO-GEOGRAFICA:

storia contemporanea;
storia moderna;
storia economica;
geografia politica ed economica;
geografia delle lingue;
archivistica e biblioteconomia;
storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. ECONOMICO-SOCIOLOGICA:

economia politica;
economia internazionale;
economia della cooperazione internazionale;
politica economica;
scienze delle finanze;
economia aziendale;
tecnica industriale e commerciale;
teoria e politica dello sviluppo;
antropologia culturale;
marketing;
elementi di sociologia;
sociologia delle comunicazioni;
economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
scienze dell'educazione.

4. GIURIDICO-POLITOLOGICA:

diritto pubblico;
diritto privato;
diritto commerciale;
diritto e procedura penale;
diritto delle Comunità Europee;
diritto internazionale;
storia delle istituzioni comunitarie;
storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
storia delle organizzazioni internazionali.

5. SCIENTIFICA

botanica;

zoologia;

fisica;

matematica;

chimica;

linguaggio tecnico-scientifico;

storia della scienza e della tecnica;

storia delle scienze;

storia del pensiero scientifico,

storia e metodologia della scienza.

6. BIO-MEDICA

scienze mediche;

anatomia;

patologia;

biologia;

ecologia;

farmacologia;

merceologia.

7. DISCIPLINE ARTISTICHE, DELLO SPETTACOLO E DELL'INFORMAZIONE

storia dell'arte;

storia della musica;

storia della fotografia;

storia del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia del libro e dell'editoria;

storia della danza;

storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);

storia delle pubblicazioni periodiche;

storia della moda;

storia della stampa.

8 INFORMATICA

informatica generale;

fondamenti di informatica.

9. TECNICHE OPERATIVE AUSILIARIE

tecnica della dizione;

tecniche di lettura rapida;

metodologia delle pubbliche relazioni;

tecniche delle comunicazioni di massa;

sussidi lessicografici.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A5886

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 1994.

Modificazione al contenuto di nicotina della marca di sigaretta Alfa Box.

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel decreto ministeriale del 28 maggio 1993 della marca di sigarette Alfa Box;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigaretta appresso indicata è il seguente:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina
Alfa Box.	0,75

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti il contenuto di nicotina indicato per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A5885

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1994.

Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, recante attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di amianto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, recante attuazione della direttiva CEE n. 85/467, modificativa della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCF);

Viste le direttive CEE, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769, numeri 89/677, 89/678, 91/173, 91/338 e 91/339;

Considerato che la direttiva CEE n. 89/678 non necessita di attuazione in quanto concerne il procedimento comunitario per l'adeguamento al progresso tecnico;

Ritenuto che, in conformità delle citate direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339, occorre apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, punto 1. Divieti, il valore «0,01%» è sostituito dal seguente: «0,005%».

Art. 2.

1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, già sostituito dall'allegato al decreto ministeriale 9 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 5 giugno 1984, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. E' concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number)	Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.
2. Sostanze o preparati liquidi considerati pericolosi ai sensi delle definizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e dei criteri che figurano nell'allegato VI, parte II D della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose così come recepita dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni ed integrazioni.	Non sono ammessi: - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare in lampade d'atmosfera e portacenere; - in scherzi; - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile) CAS n. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number)	Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle.
4. Benzene CAS n. 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number)	Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo. Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile: *a*) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE così come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazioni; *b*) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti, *c*) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n. 5455-55-1 (Chemical Abstract Service Number) 6. Difenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1 (Chemical Abstract Service Number)	Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria.
7. Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum Benzidina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide CAS n. 552-89-6 (Chemical Abstract Service Number) Polvere di legno 8. Solfuro e bisolfuro di ammonio CAS n. 12135-76-1 CAS n. 12124-99-1 (Chemical Abstract Service Number) Polisolfuri di ammonio CAS n. 12259-92-6 (Chemical Abstract Service Number) 9. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico: Bromoacetato: di metile CAS n. 96-32-2 (Chemical Abstract Service Number) di etile CAS n. 105-36-2 (Chemical Abstract Service Number) di propile CAS n. 35223-80-4 (Chemical Abstract Service Number) di butile CAS n. 18991-98-5 (Chemical Abstract Service Number)	Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
10. 2-naftilammina CAS n. 91-59-8 e i suoi sali 11. Benzidina CAS n. 22-87-5 e i suoi sali 12. 4-nitrobifenile CAS n. 92-93-3 13. 4-amminobifenile CAS n. 92-67-1 e suoi sali	Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai rifiuti contenenti una o più di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 75/442/CEE e 788/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura seguente: «Riservato ad utilizzatori professionali».
14. Carbonati di piombo: - carbonato anidroneutro Pb CO CAS n. 598-63-0 - idrocarbonato di piombo 2 Pb CO Pb $(OH)_2$ CAS n. 1319-46-6 15. Solfati di piombo Pb SO_4 (1:1) CAS N. 7446-14-2 Pb SO_4 CAS n. 15739-80-7	Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, purché usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.
16. Composti del mercurio	Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per: *a*) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso; *b*) la protezione del legno; *c*) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione; *d*) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.
17. Componenti dell'arsenico	1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: *a*) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura ed in molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; *b*) nella protezione del legno. Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione. È altresì ammesso l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto pressione da utilizzatori professionali. 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.
18. Composti organostannici	1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: *a*) carene di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri; *b*) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; *c*) qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso. Tali sostanze e composti non possono: - essere immessi sul mercato se non in imballaggi con capacità pari o superiore a 20 litri; - essere venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali. Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti: «Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura». «Riservato ad utilizzatori professionali». 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, indipendentemente dalla loro utilizzazione.

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
—	—

19. di-µ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano (C_8 H_{19} BO_3 Sn CAS n. 75113-37-0) (DBB)

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.

20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e suoi sali e esteri

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato.

In deroga a quanto precede, la suddetta disposizione non si applica alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCF) in quantità superiore a quella prescritta dalle vigenti norme:

a) per il trattamento del legno.

Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:
- all'interno degli edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per il loro eventuale ritrattamento e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per il loro eventuale ritrattamento o di altri materiali che possano contaminare questi prodotti;

b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o a scopi decorativi;

c) come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali.

Il Ministero della sanità può altresì autorizzare caso per caso, sul territorio nazionale, professionisti specializzati ad eseguire *in situ*, per edifici facenti parte del patrimonio culturale, artistico e storico, ovvero in casi urgenti, il trattamento curativo delle strutture e delle opere murarie attaccate dal «dry rot fungus» (serpula lacrymans), e «cubic rot fungi».

In ogni caso

a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette regole deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (H_6CDD) inferiore a 4 parti per milione (ppm);

b) tali sostanze e preparati:
- possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri;
- non possono essere venduti al pubblico

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura:
«Riservato agli utilizzatori industriali e professionali».

Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi composti

1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1):

- cloruro di polivinile (PVC)	[3904 10] [3904 21] [3904 22]
- poliuretano (PUR)	[3909 50]
- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate	[3901 10]
- acetato di cellulosa (CA)	[3912 11] [3912 12]
- acetobutirrato di cellulosa (CAB)	[3912 11] [3912 12]
- resine epossidiche	[3907 30]

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superioie allo 0,01% in massa del materiale plastico.

1.2 Le disposizioni del punto 1 1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:

a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1):

- resina melammina - formaldeide (MF)	[3909 20]
- resina d'urea - formaldeide (UF)	[3909 10]
- poliesteri insaturi (UP)	[3907 91]
- tereftalato di polietilene (PET)	[3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)	

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati

Restrizioni

—

- polistirene cristallo/standard	[3903 11] [3903 19]
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)	
- polietilene reticolato (VPE)	
- polistirene antiurto	
- polipropilene (PP)	[3902 10]
b) alle pitture	[3208] [3209]

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa.

1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1):

- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi)	[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]
- articoli da ufficio e articoli scolastici	[3926 10]
- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	[3926 30]
- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti)	[3926 20]
- rivestimenti di pavimenti e di muri	[3918 10]
- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	[5903 10]
- cuoi sintetici	[4202]
- dischi (musica)	[8524 10]
- tubazioni e raccordi	[3917 23]
- porte girevoli («tipo saloon»)	
- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)	
- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria	
- guaine per cavi elettrici	

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del polimero.

2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

3. Ai sensi del presente decreto, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):

- la produzione di alimenti	[8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
- l'agricoltura	[8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
- la refrigerazione e il congelamento	[8418]
- la tipografia e la stampa	[8440] [8442] [8443]

b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):

- degli accessori per la casa	[7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
	- dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] - degli impianti sanitari [7324] - del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415] Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera *b*)
	3.2 Le disposizioni di cui al punto 3 1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*) nonché ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera *b*): *a*) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1). - della carta e del cartone [8419 32] [8439] [8441] - di prodotti tessili e dell'abbigliamento [8444]) [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] *b*) le attrezzature e macchine per la produzione (1): - di apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] - dei veicoli stradali e agricoli [capitolo 87] - dei treni [capitolo 86] - delle navi [capitolo 89]
	3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili - ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni, - ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.
22. Monometiltetraclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 141 CAS n 76253-60-6	Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile: 1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza
23 Monometildiclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21 CAS n. sconosciuto	Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono
24. Monometildibromodifenilmetano Nome commerciale DBBT CAS n 99688-47-8	Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.

(1) Regolamento (CEE) n 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G U n L 256 del 7 9 1987)

94A5193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo sulle università 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 relativo all'istituzione dei decreti universitari per il citato periodo 1991-93;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25 (Titolo X) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il numero massimo degli iscrivibili è stabilito in numero 20 (venti) per ciascun anno di corso. I trasferimenti sono accettabili nel rispetto dei limiti predetti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre).

Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali, per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonomo.

Il consiglio della struttura didattica predispone piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione invernale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sono previste almeno due sessioni di recupero, una nel mese di settembre ed una nel mese di febbraio.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*. Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

riabilitazione nell'età evolutiva;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

I Anno - II semestre:

AREA *B*. Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche delle attività motorie e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale;

riabilitazione.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia;

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C*. Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione:

semeiotica neurologica;

semeiotica neurologica pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia:

neurofisiologia;

neurofisiopatologia;

semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria:

pediatria;

neonatologia;

infermieristica speciale pediatrica.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D*. Riabilitazione neurologica e delle disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti: 6).

Obiettivo: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati della comunicazione:

oftalmologia;

audiometria;

foniatria;

logopedia.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria;

fisiopatologia gastrica;

tecniche di riabilitazione speciali.

D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - I semestre:

AREA *E*. Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva:

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;

tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;

tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia:

cinesiologia speciale;

kinesiterapia;

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva;

ortesi e protesi;

tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - II semestre:

AREA *F*. Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti: 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria;

neuropsichiatria infantile;

patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:

psicologia dell'età evolutiva;

psicopatologia dell'età evolutiva;

psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:

medicina sociale;

legislazione sanitaria e sociale;

sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto
Esame finale

La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale,

propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare i corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante applicazione di una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Norma finale

Contestualmente all'attivazione del corso di diploma universitario è soppressa la corrispondente scuola diretta a fini speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1994

Il rettore: TECCE

94A5869

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 settembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1567,72
ECU	1939,27
Marco tedesco	1017,80
Franco francese	297,23
Lira sterlina	2446,74
Fiorino olandese	907,77
Franco belga	49,451
Peseta spagnola	12,245
Corona danese	257,66
Lira irlandese	2413,50
Dracma greca	6,682
Escudo portoghese	9,985
Dollaro canadese	1148,93
Yen giapponese	15,831
Franco svizzero	1222,39
Scellino austriaco	144,61
Corona norvegese	231,59
Corona svedese	209,94
Marco finlandese	316,71
Dollaro australiano	1166,38

94A5931

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 5 agosto 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Amaranto a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 31 gennaio 1963, rep. 10624, reg. soc. 16148, tribunale di Firenze, BUSC n. 1048/79205;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice La Federiga - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 16 marzo 1963, rep. 15471, reg. soc. 16182, tribunale di Firenze, BUSC n. 929/76668;

società cooperativa edilizia «Michelangelo Buonarroti - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Acquaro in data 8 aprile 1983, rep. 9052, reg. soc. 36455, tribunale di Firenze, BUSC n. 199244;

società cooperativa edilizia «Persiane Verdi II - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Cavallina in data 5 luglio 1978, rep. 29979, reg. soc. 27334, tribunale di Firenze, BUSC n. 3837/161776;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Amicizia», con sede in Lastra a Signa, costituita per rogito Cirri in data 13 febbraio 1974, rep. 52364, reg. soc. 22825, tribunale di Firenze, BUSC n. 3182/130833;

società cooperativa edilizia «Co.Mo.La.Di. - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Montaione (Firenze), costituita per rogito Tavassi in data 17 maggio 1964, rep. 10945, reg. soc. 17240, tribunale di Firenze, BUSC n. 1421/88018;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Aurora S. Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 13 dicembre 1963, rep. 35613, reg. soc. 16826, tribunale di Firenze, BUSC n. 1200/82976;

società cooperativa edilizia «Gabriella - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Cecchetti in data 12 dicembre 1979, rep. 5984, reg. soc. 6305, tribunale di Prato, BUSC n. 4065/172920;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Nello Rosselli - Soc. coop. a r.l.» con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 8 giugno 1974, rep. 56769, reg. soc. 3546, tribunale di Prato, BUSC n. 3219/133222;

società cooperativa edilizia «Cooper Rufina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rufina (Firenze), costituita per rogito Enriques Agnoletti in data 14 luglio 1971, rep. 6978, reg. soc. 20724, tribunale di Firenze, BUSC n 2841/115489,

società cooperativa edilizia «Lo Scoiattolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), costituita per rogito Carli in data 8 settembre 1978, rep 65891, reg soc 916, tribunale di Montepulciano, BUSC n 867/165048,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Oros 2 a r.l», con sede in Bientina (Pisa), costituita per rogito Carbone in data 18 ottobre 1985, rep. 21312, reg. soc 12941 (già reg soc. 261513), tribunale di Pisa (già tribunale di Milano), BUSC n. 1305/222150:

società cooperativa edilizia «Autocostruzione Le Case rosse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito Vignoli in data 27 gennaio 1987, rep 14503, reg. soc. 12315, tribunale di Livorno, BUSC n. 1374/225540;

società cooperativa edilizia «Casa tra noi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 30 maggio 1978, rep. 192478, reg. soc. 4401, tribunale di Pistoia, BUSC n. 688/161268,

società cooperativa edilizia «Venere - Cooperativa edilizia Venere - Soc. coop a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 5 dicembre 1977, rep. 191108, reg. soc. 4228, tribunale di Pistoia, BUSC n. 637/157181,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cavalluccio marino - Società a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Abbate in data 11 dicembre 1972, rep. 35829, reg soc. 1858, tribunale di Grosseto, BUSC n. 797/122884.

società cooperativa edilizia «La Previdenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 14 giugno 1971, rep 75424, reg. soc 1726, tribunale di Grosseto, BUSC n. 752/115423,

società cooperativa edilizia «Roseto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 26 ottobre 1978, rep 16373, reg. soc. 2848, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1038/165343,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Orbetello a responsabilità limitata», con sede in Orbetello, costituita per rogito Panuccio in data 23 aprile 1982, rep. 4473, reg. soc. 4015, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1164/192820,

società cooperativa edilizia «Edificatrice tra dipendenti I.N P S - Venezia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 12 marzo 1965, rep. 2295, reg soc. 8851, tribunale di Venezia, BUSC n. 416/92906;

società cooperativa edilizia «Cooperativa San Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianoga (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 19 maggio 1976, rep. 32465, reg. soc. 12556, tribunale di Venezia, BUSC n 1776/146921;

società cooperativa edilizia «Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Girardi in data 29 gennaio 1987, rep. 8960, reg. soc. 24552, tribunale di Verona, BUSC n. 2416/225438;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Francesco di Sales - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Peres in data 5 ottobre 1962, rep. 32134, reg soc 4826, tribunale di Verona, BUSC n 116/76133,

società cooperativa edilizia «Re David» a responsabilità limitata (già «Francesco Baracca»), con sede in Verona, costituita per rogito Fiorito in data 26 marzo 1955, rep. 2823, reg. soc. 3755, tribunale di Verona, BUSC n. 323/51142;

società cooperativa edilizia «Arcobaleno - Soc. coop. a r l», con sede in San Bonifacio (Verona), costituita per rogito Vanzella in data 9 marzo 1977, rep 27840, reg. soc. 9787, tribunale di Verona, BUSC n. 1639/150953;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Brancaleone S.r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 27 marzo 1981, rep 20898, reg. soc. 16473, tribunale di Padova, BUSC n 1619/184410,

società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Giglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Cazzato in data 20 dicembre 1989, rep 58350, reg. soc 34402, tribunale di Padova, BUSC n 2088/246174,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia l'Orsa Maggiore - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Fatigati in data 7 giugno 1985, rep. 15828, reg. soc 24072, tribunale di Padova, BUSC n. 1850 213110:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Metalfonder - Badia Polesine», con sede in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito Ponzetti in data 27 luglio 1974, rep 26761, reg. soc 2000, tribunale di Rovigo, BUSC n 652/136581,

società cooperativa edilizia «San Giorgio - Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 24 giugno 1966, rep 20524, reg soc 4409, tribunale di Vicenza, BUSC n 647/97632,

società cooperativa edilizia «Coop. casa - Bastia Umbra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bastia Umbra (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 23 marzo 1972, rep 102494, reg. soc. 4363, tribunale di Perugia, BUSC n 981/120075.

societa cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia "Etrusca" tra assistenti ed amministrativi della Università degli studi di Perugia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 28 luglio 1954, rep. 15852, reg. soc 2228, tribunale di Perugia, BUSC n 68/47878,

società cooperativa edilizia «Il Nido» - Società cooperativa edilizia a responsabilita limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Maestrini in data 26 luglio 1948, rep 22213/7260, reg soc 1640, tribunale di Perugia, BUSC n 2/30657,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ascesi a responsabilità limitata», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Di Fazio in data 4 febbraio 1980, rep 272, reg soc 8359, tribunale di Perugia, BUSC n 1607/175096,

societa cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calvello (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 14 settembre 1982, rep 64911, reg soc. 2203, tribunale di Potenza, BUSC n 1501/194246,

società cooperativa edilizia «Edilcoop» a r l con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Giuratrabocchetti in data 10 ottobre 1983, rep. 70610, reg. soc 1006, tribunale di Melfi, BUSC n 1618;

società cooperativa edilizia «S. Eusebio» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Mobilio in data 24 giugno 1972, rep. 20746, reg soc. 49/72, tribunale di Matera, BUSC n. 468/119833.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Anagramma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 18 aprile 1986, rep. 8722, reg. soc. 5416/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29612;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arya - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Boccuini in data 21 maggio 1987, rep. 3775, reg. soc. 7143/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30091;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Azzurra a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ernestina Annunziata in data 16 febbraio 1984, rep. 7484, reg. soc. 2233/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28227;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bradipo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 10 luglio 1985, rep. 37276, reg. soc. 9366/85, tribunale di Roma, BUSC n. 29050;

società cooperativa mista «Cassa mutua tra appartenenti alle Forze armate e di Polizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manara in data 29 luglio 1988, rep. 27071, reg. soc. 9123, tribunale di Roma, BUSC n. 31384;

società cooperativa mista «Charlie Brown - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nola in data 24 luglio 1987, rep. 22166, reg. soc. 9579/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30154/229904;

società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa edicolanti del Lazio - Edicoop Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 febbraio 1988, rep. 85364, reg. soc. 4948/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30613/234930;

società cooperativa mista «Giovani occupazione lavoro e interventi di formazione - G.O.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Cave in data 1° luglio 1985, rep. 3580, reg. soc. 7295/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28976/213276;

società cooperativa di consumo «Jasmine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genazzano (Roma), costituita per rogito Ernestina Annunziata in data 25 giugno 1987, rep. 23533, reg. soc. 9667/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30308;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ricerche sociali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 aprile 1989, rep. 98460, reg. soc. 5602/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31338;

società cooperativa di produzione e lavoro «Roccal - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carlucci in data 11 maggio 1989, rep. 18687, reg. soc. 6162/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31425;

società cooperativa di produzione e lavoro «Trasporto e servizi alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 23 giugno 1988, rep. 118395, reg. soc. 8746/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30848/237182;

società cooperativa mista «Xenon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caporali in data 11 febbraio 1985, rep. 3163, reg. soc. 3267/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28715;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi Feronia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capena (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 24 settembre 1984, rep. 78300, reg. soc. 5189/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28806;

società cooperativa mista «Cooperativa Penna azzurra - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Di Benedetto in data 17 giugno 1988, rep. 3430, reg. soc. 7560/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30684;

società cooperativa mista «Cooperativa internazionale Alta moda import export» a r.l., con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito Siniscalchi in data 7 ottobre 1985, rep. 5357, reg. soc. 5529, tribunale di Velletri, BUSC n. 29099;

società cooperativa di consumo «L'Approdo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 29 marzo 1983, rep. 15669, reg. soc. 341/83, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 27700/197856;

società cooperativa mista «Nemus Dianae - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nemi (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 8 luglio 1986, rep. 90123, reg. soc. 6122/86, tribunale di Velletri, BUSC n. 29638/222517;

società cooperativa di produzione e lavoro «Neptunia Felix - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ebner in data 13 aprile 1984, rep. 2850, reg. soc. 4392, tribunale di Velletri, BUSC n. 28323;

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Castro 90 a r.l.», con sede in Castro (Lecce), costituita per rogito Positano in data 23 giugno 1989, rep. 77184, reg. soc. 13182, tribunale di Lecce, BUSC n. 3034/248712;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Nido a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 18 gennaio 1968, rep. 93460, reg. soc. 2719, tribunale di Lecce, BUSC n. 756/105221;

società cooperativa edilizia «Studio 5 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 29 gennaio 1982, rep. 4090, reg. soc. 13652, tribunale di Bari, BUSC n. 4807/189090;

società cooperativa edilizia «Querida - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santeramo (Bari), costituita per rogito Guida in data 27 novembre 1974, rep. 24433, reg. soc. 8041, tribunale di Bari, BUSC n. 3334/152812;

società cooperativa edilizia «Oriana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Cioffi in data 17 marzo 1983, rep. 2924, reg. soc. 14820, tribunale di Bari, BUSC n. 5058/197560;

società cooperativa edilizia «La Piramide - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Porta in data 17 giugno 1977, rep. 24857, reg. soc. 9666, tribunale di Bari, BUSC n. 3361/153228;

società cooperativa edilizia «Villa del Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alberobello (Bari), costituita per rogito Amoruso in data 25 gennaio 1979, rep. 9222, reg. soc. 10902, tribunale di Bari, BUSC n. 3977/167601;

società cooperativa edilizia «Il Carmelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 23 aprile 1979, rep. 168365, reg. soc. 11148, tribunale di Bari, BUSC n. 4078/169146;

società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Toritto (Bari), costituita per rogito Della Ratta, rep. 4147, reg. soc. 27432, tribunale di Bari, BUSC n. 6950/252642;

società cooperativa edilizia «Edilsilvium - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gravina (Bari), costituita per rogito Berloco in data 1° luglio 1974, rep. 43182, reg. soc. 7462, tribunale di Bari, BUSC n 2616/134465,

società cooperativa edilizia «La Popolare edilizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 20 marzo 1977, rep 15292, reg. soc. 3394, tribunale di Trani, BUSC n. 3432/153919,

societa cooperativa edilizia «Il Gabbiano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 22 agosto 1977, rep. 8406, reg soc. 3556, tribunale di Trani, BUSC n. 3551/156612,

società cooperativa edilizia «Patria e Famiglia», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Bellisario in data 19 novembre 1949, rep. 13866, reg soc 3358, tribunale di Bari, BUSC n 643/34110;

società cooperativa edilizia «Arcobaleno», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 26 giugno 1972, rep 19740, reg soc 7163, tribunale di Bari, BUSC n. 2247/123136,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Tenace a responsabilità limitata», con sede in Sammichele di Bari, costituita per rogito Susca in data 18 gennaio 1958, rep 8621, reg. soc. 4282, tribunale di Bari, BUSC n 1107/62751;

società cooperativa edilizia «Parco Rosita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 19 aprile 1979, rep. 101603, reg soc. 11042, tribunale di Bari, BUSC n. 4063/168989;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rinascita a responsabilità limitata», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Sagges in data 21 marzo 1949, rep. 7760, reg soc. 3290, tribunale di Bari, BUSC n 755/24432

94A5850-94A5874

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Palio della Balestra e della Giostra del Saracino
(Estrazione del 4 settembre 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Palio della Balestra e della Giostra del Saracino - estrazione 4 settembre 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie V 03061 di lire 2 miliardi abbinato al quartiere Porta Sant'Andrea di Arezzo;

2) Biglietto serie B 30352 di lire 250 milioni abbinato al balestriere Giovanni Cesarini;

3) Biglietto serie P 11779 di lire 150 milioni abbinato al balestriere Luciano Giovagnini;

4) Biglietto serie Z 43055 di lire 100 milioni abbinato al balestriere Guido Poggini.

B) *Premi di seconda categoria*

Premi di lire 30 milioni cadauno:

1) Biglietto serie D 38745;

2) Biglietto serie I 49581,

3) Biglietto serie L 52018:

4) Biglietto serie L 97999,

5) Biglietto serie R 34858,

6) Biglietto serie S 10164;

7) Biglietto serie S 77671:

8) Biglietto serie U 82765,

9) Biglietto serie V 27591,

10) Biglietto serie V 38805

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie V 03061 - L. 2.500 000,

2) Biglietto serie B 30352 - L 1.500 000,

3) Biglietto serie P 11779 - L 1.000 000,

4) Biglietto serie Z 43055 - L. 800 000

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500 000 ciascuno

94A5890

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla documentazione richiesta in materia di offerta di linee affittate in attuazione del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n 289 (attuazione della direttiva n 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni — open network provision ONP — alle linee affittate) i competenti organismi di telecomunicazioni hanno comunicato le informazioni riguardanti l'offerta di linee affittate esistente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 289/1994

Gli estremi dei documenti contenenti le informazioni sono i seguenti.

SIP - protocollo n 19986 del 10 giugno 1994;

ITALCABLE - protocollo n 006587 del 14 giugno 1994,

IRITEL - protocollo n 809646 del 17 giugno 1994.

Le informazioni sono disponibili presso le seguenti sedi.

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA.

Telecom Italia S.p.a. - via Flaminia, 189 - 00196 ROMA

94A5891

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 5, primo comma, riportato alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Possono essere ammessi al beneficio del *pensionamento* ...», leggasi: «1. Possono essere ammessi al beneficio del *prepensionamento* ...».

94A5930

Comunicato relativo al decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 22, quarto comma, riportato alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «... *presentata* ad un verificatore iscritto all'elenco nazionale dei verificatori...», leggasi: «... *presenta* ad un verificatore iscritto all'elenco nazionale dei verificatori...»; inoltre all'art. 23, comma 5, riportato alla pag. 15 della citata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «... sostituito dall'art. *7* della legge 28 agosto 1989, n. 305.», leggasi: «... sostituito dall'art. *6* della legge 28 agosto 1989, n. 305.».

94A5927

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Assemini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, seconda colonna, quinto capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «... determinato in *lire 5.490*.», si legga: «... determinato in *5.490 milioni di lire*.»; inoltre, nella medesima pagina, al penultimo capoverso, dove è scritto: «L'onere di collaudo è stabilito in *98.040.000 milioni di lire*.», si legga: «L'onere di collaudo è stabilito in *lire 98.040.000*.».

94A5909

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Ammissione della società Ferrero dolciaria sud S.p.a., stabilimento di Balvano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, seconda colonna, quinto capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «... è determinato in *1.195,93* milioni di lire.», si legga: «... è determinato in *1.195,53* milioni di lire.».

94A5910

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, prima colonna, Area A, Tema 6, dove è scritto: «... a base tessile per *appicazioni* ...», si legga: «... a base tessile per *applicazioni* ...»; inoltre, sempre a pag. 26, alla seconda colonna, Area C, Tema 1, dove è scritto: «... del rumore nell'ambiente *industrie* tessile ...», si legga: «... del rumore nell'ambiente *industriale* tessile ...».

94A5911

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per i farmaci (seconda fase)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 28, prima colonna, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «Condivisi gli *adempimenti* apportati al programma ..», si legga: «Condivisi gli *adeguamenti* apportati al programma . », inoltre, sempre a pag. 28, seconda colonna, al nono rigo, dove è scritto. «.. le attribuzioni del soppresso CIPI *ricadono* nelle generali competenze .. », si legga· « le attribuzioni del soppresso CIPI *ricadano* nelle generali competenze ...».

94A5912

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300